

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito d'imposta Enti di Previdenza: definita la percentuale massima***

di **Giovanna Greco**

Con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** del 23 giugno 2016, è stata definita la percentuale massima del **credito d'imposta** spettante agli enti di previdenza obbligatoria ed alle forme di previdenza complementare che hanno presentato la relativa richiesta di attribuzione del credito **nel 2016, per l'anno 2015**.

La Legge di Stabilità 2015 ha riconosciuto agli **enti di previdenza obbligatoria** un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l'ammontare di tale ritenute ed imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Alle **forme di previdenza complementare** è, invece, riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva applicata in ciascun periodo d'imposta.

Successivamente, con **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015** sono state definite le disposizioni attuative di questa agevolazione. In particolare, è richiesta la presentazione di un'apposita **istanza all'Agenzia delle Entrate** ed è l'Agenzia stessa che, ogni anno, deve precisare la **misura del credito d'imposta spettante** ad ogni soggetto richiedente, calcolata in base al **rapporto tra il limite di spesa e l'ammontare complessivo del credito richiesto nell'anno**. È importante puntualizzare che tale misura percentuale deve essere resa nota con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Con il **provvedimento del 28 settembre 2015** è stato approvato il **modello** da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta in questione e sono stati fissati i termini per la presentazione di tale modello. La richiesta va **presentata** all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, a decorrere dall'anno 2016, **dal 1° marzo al 30 aprile** di ciascun anno. La trasmissione della richiesta può essere effettuata direttamente tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale. La trasmissione può essere effettuata anche tramite gli **intermediari** indicati nell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri

soggetti).

L'invio della richiesta avviene utilizzando i **canali Entratel o Fisconline**. In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al richiedente, insieme alla ricezione della domanda o all'assunzione dell'incarico per predisporla, l'**impegno** a trasmetterla in via telematica all'Agenzia. La data di questo impegno, insieme alla sottoscrizione del soggetto incaricato e all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "*Impegno alla presentazione telematica*". Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al contribuente una **copia della richiesta trasmessa e della comunicazione** dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati. La **prova** della presentazione è data dalla comunicazione con cui l'Amministrazione attesta di averla correttamente ricevuta. Il richiedente, dopo aver firmato la richiesta per confermare i dati, deve conservare la documentazione. La trasmissione telematica avviene utilizzando il *software* "**Creditoprevidenza**", disponibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il **modello e le relative istruzioni** possono essere scaricati dal sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). In alternativa, può essere prelevato da altri siti internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato.

Ogni contribuente può presentare in ciascun anno **un'unica richiesta**. Se il contribuente presenta più richieste, sarà ritenuta valida l'**ultima** trasmessa entro il termine di scadenza (30 aprile).

Infine, con il provvedimento del 23 giugno 2016, è stata fissata la percentuale massima ammessa che è **pari al 100%**. Questo vuol dire che i soggetti che hanno presentato la domanda di attribuzione del credito d'imposta nel 2016 **potranno beneficiare per intero dell'agevolazione** prevista in loro favore. Le risorse che sono stanziare, infatti, coprono **interamente** l'ammontare complessivo del credito richiesto (secondo quanto risulta dalle richieste validamente presentate nel 2016).

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il **modello di pagamento F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Con la **risoluzione n. 48/E del 23 giugno 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha anche istituito il **codice tributo** che dovrà essere utilizzato nel modello F24. Si tratta del codice tributo "**6867**". Tale codice deve essere inserito nella **sezione "Erario"** del modello F24, in corrispondenza degli "*importi a credito compensati*" o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna degli "*importi a debito versati*". Nel campo "*anno di riferimento*" deve essere indicato l'anno di attribuzione del credito. L'Agenzia delle Entrate effettua **controlli automatizzati** su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, oppure qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti

superiore all'ammontare del credito spettante, il modello F24 è **scartato**. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite **apposita ricevuta** consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.